

ATTO DD 318/A1511C/2021

DEL 14/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

OGGETTO: art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” – contribuzione regionale alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell’a.s. 2020/2021 - Approvazione elenchi istanze ammesse e ammesse con riserva.

Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) a norma del quale la Regione Piemonte riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio territorio dalle scuole dell’infanzia paritarie purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, assegna specifici contributi al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell’anno scolastico;

Vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

Dato atto che:

- a. l’intervento finanziario della Regione Piemonte a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie si attua tramite i Comuni attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni redatte in conformità allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008; l’attivazione del rapporto convenzionale impegna i Comuni a concorrere a loro volta alle spese di gestione e funzionamento delle scuole, al fine di conseguire uguale trattamento per gli utenti delle diverse realtà educative, statali e non statali, funzionanti sul territorio;
- b. qualora non sia possibile attivare tale rapporto convenzionale la Regione può, in presenza di particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, assegnare il sostegno direttamente alle scuole dell’infanzia paritarie che ne facciano richiesta, previo parere del Comune in cui hanno sede;
- c. in base ai criteri stabiliti dall’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 61 del 10 marzo 2021 (Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2020/2021) hanno titolo al sostegno le sezioni di scuola dell’infanzia costituite e funzionanti con un numero minimo di 15 alunni iscritti e frequentanti; per le scuole con una sola sezione

- il numero minimo previsto è di 8 alunni iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;
- d. nel corso dell'a.s. 2020/2021 al fine di ottemperare alle disposizioni in ambito scolastico inerenti l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19 e garantire ai bambini frequentanti una maggiore sicurezza mediante una più ampia distribuzione all'interno delle classi, sono state eccezionalmente istituite in alcune scuole dell'infanzia delle sezioni aggiuntive a quelle ordinariamente autorizzate; tali sezioni sono riconosciute ai fini contributivi al raggiungimento del numero minimo di 15 alunni frequentanti previsto dalle sopraccitate norme.
- e. a seguito della sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato, il requisito dell'assenza di "fini di lucro", individuato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 28/2007 come requisito essenziale che ciascuna scuola dell'infanzia paritaria deve possedere ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla stessa norma, deve essere inteso in senso oggettivo. In tale accezione, non è sufficiente verificare la natura giuridica dell'ente che gestisce la scuola: le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico "a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio". Il relativo parametro di riferimento, individuato dal D.M. n. 61 del 10 marzo 2021, è quello del corrispettivo medio (Cm) ovvero la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie, il quale deve essere inferiore al costo medio per studente (Cms) stabilito dal Ministero dell'Istruzione per le scuole dell'infanzia relativamente all'a.s. 2020/2021 in euro 6.027,50 ;

Vista la Nota esplicativa (prot. n. 105213 del 14 ottobre 2020) all'interno della quale sono stati indicati i criteri, le modalità e la tempistica da rispettare per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo relativo all'a.s. 2020/2021;

Preso atto che relativamente all'a.s. 2020/2021 sono pervenute allo scrivente Settore regionale complessivamente n. 265 istanze di richiesta contributo di cui n. 212 presentate da Comuni e n. 53 presentate, come previsto dal comma 4, art. 14 della l.r. 28/07, da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali, è emerso quanto segue:

in relazione al criterio di cui alla lettera b):

si prende atto che il Comune di Torino ha rigettato le richieste di convenzionamento avanzate dalle seguenti scuole dell'infanzia paritarie: Associazione Sostenitori Scuola Rudolf Steiner - Delle Lingue e delle Arti ARTO' - Piccolo Principe - M. Montessori - Moby Dick specificando che la normativa comunale consente l'attivazione di nuove convenzioni esclusivamente qualora venga rilevata una carenza di posti nell'insieme delle scuole statali, comunali e convenzionate presenti sul territorio rispetto alla popolazione 3-5 anni; allo stato attuale, riscontrando un eccesso di offerta rispetto alla domanda, non può essere attivato il convenzionamento richiesto e altresì non risulta possibile formulare un parere positivo in relazione al ruolo svolto dalle sopraccitate scuole in ambito comunale pur riconoscendo la presenza delle stesse quale ulteriore opportunità educativa a disposizione delle famiglie.

in relazione ai criteri numerici di cui alla lettera c):

1) non risultano ammissibili al contributo in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno le seguenti sezioni:

- 1 sezione costituita da n. 11 alunni (scuola dell'infanzia "Sacro Cuore") istanza presentata dal Comune di

- Tortona (AL) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni (scuola dell'infanzia "Domenico Savio") istanza presentata dal Comune di Salussola (BI) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
 - 1 sezione costituita da n. 11 alunni istanza presentata dalla scuola "Ist. di Lingue e Cultura Marcelline" di Arona (NO) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
 - 1 sezione costituita da n. 14 alunni (scuola dell'infanzia "Ist. Riuniti Salotto e Fiorito") istanza presentata dal Comune di Rivoli (TO) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
 - 1 sezione costituita da n. 12 alunni (scuola dell'infanzia "Onorato Morelli") istanza presentata dal Comune di Torino per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
 - 1 sezione costituita da n. 7 alunni istanza presentata dalla scuola "M. Montessori" di Torino per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
 - 1 sezione costituita da n. 11 alunni istanza presentata dalla scuola "V. Berta di Verolengo" (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
 - 1 sezione costituita da n. 7 alunni (scuola dell'infanzia "Marzio Ostini") istanza presentata dal Comune di Stresa (VCO) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
 - 1 sezione costituita da n. 7 alunni (scuola dell'infanzia "Fondotoce") istanza presentata dal Comune di Verbania per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;

2) le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono ammesse al contributo qualora, nelle restanti sezioni della medesima scuola, si rilevi un'eccedenza superiore ai 15 alunni sufficiente a compensare il numero degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata, consentendo il raggiungimento del requisito numerico minimo; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- n. 1 sezione costituita da n. 10 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 21-10) istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Ist. Madri Pie" di Ovada (AL);
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 14-21-15) istanza presentata dal Comune di Serravalle Scrivia (AL) - scuola dell'infanzia "M.Divano";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 14-21) istanza presentata dal Comune di Tortona (AL) - scuola dell'infanzia "Santa Chiara";
- n. 2 sezioni costituite da n. 12 e 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 12-14-21) istanza presentata dal Comune di Novara - scuola dell'infanzia "Anna Pozzo";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 23+14); istanza presentata dal Comune di Carmagnola (TO) - scuola dell'infanzia "Umberto I°";
- n. 1 sezione costituita da n. 8 alunni (totale n. 7 sezioni con alunni 20+19+19+18+8+19+19); istanza presentata dal Comune di La Loggia (TO) - scuola dell'infanzia "G.Bovetti";
- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 22-12); istanza presentata dal Comune di Oglianico (TO) - scuola dell'infanzia "Maria Ausiliatrice";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 6 sezioni con alunni 18+21+22+21+17+14) istanza presentata dal Comune di Riva presso Chieri (TO) - scuola dell'infanzia "Serra Paolina";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 14-17) istanza presentata dal Comune di Rivara (TO) - scuola dell'infanzia "A. Musso Tealdi";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 14-18-19) istanza presentata dal Comune di San Benigno C.se (TO) - scuola dell'infanzia "A. Musso Tealdi";
- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 18+12+15) istanza presentata dal Comune di Verbania - scuola dell'infanzia "Asilo di Intra";

3) in caso di istanze in cui sono state dichiarate più sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono riconosciute, ai fini dell'assegnazione del contributo, le sezioni qualora la somma degli alunni frequentanti consenta il raggiungimento del requisito numerico minimo di 15 alunni; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- l'istanza presentata dal Comune di Cassano Spinola (AL) relativamente alla scuola dell'infanzia "Ferlosio e Corte" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 12+10+10 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata scuola dell'infanzia "Casa San Giovanni Bosco" di Novi Ligure (AL) in cui sono state dichiarate n. 4 sezioni costituite da 21+14+10+11 alunni con il riconoscimento di n. 3 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Valdengo (BI) relativamente alla scuola dell'infanzia "Albertina e Cavaliere del Lavoro Rivetti" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 15+11+14 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Avigliana (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Domenica Bruno ved. Picco" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 12+15+14 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Beinasco (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Maria Teresa Fornasio" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 10+10 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Carmagnola (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Lidia Avalor" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da n. 10 e n. 11 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Moncalieri (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Carlo Lecchio" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 13+13+14 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata scuola dell'infanzia "San Giuseppe" di Susa (TO) in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 12+11 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Torino relativamente alla scuola dell'infanzia "Santa Rita" in cui sono state dichiarate n. 4 sezioni costituite da 14+14+14+13 alunni con il riconoscimento di n. 3 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Torino relativamente alla scuola dell'infanzia "Immacolata" in cui sono state dichiarate n. 4 sezioni costituite da 10+9+11+9 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Venaria (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Buridani" in cui sono state dichiarate n. 4 sezioni costituite da 15+13+15+12 alunni con il riconoscimento di n. 3 sezioni;
- l'istanza presentata dal Comune di Masera (VCO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Mellerio" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 13+12 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Santhià (VC) relativamente alla scuola dell'infanzia "Mater Misericordiae" in cui sono state dichiarate n. 3 sezioni costituite da 14+13+17 alunni con il riconoscimento di n. 2 sezioni;

4) le sezioni di scuola dell'infanzia risultate non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno qualora allocate in struttura unisezione, possono essere riconosciute ai fini dell'assegnazione del contributo qualora sussistano situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale certificate dal Comune di riferimento; risultano pertanto ammissibili al contributo le istanze presentate da:

- Comune di Valdilana (BI) che, con nota prot. 8066 del 27 aprile 2021, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell'infanzia paritaria unisezione "Asilo inf. del capoluogo e ricreatorio" risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;
- Comune di Prazzo (CN) che, con nota prot. 1451 del 20 aprile 2021, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell'infanzia paritaria unisezione "Le Minas" risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;
- Comune di Rivalba (TO) che, con nota prot. 1684 del 23 aprile 2021, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell'infanzia paritaria unisezione "Don Clemente

Marchisio” risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;

- Comune di Formazza (VCO) che, con nota prot. 1211 del 19 aprile 2021, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell’infanzia paritaria unisezione “Asilo inf. di Formazza” risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;
- Comune di Villette (VCO) che, con nota prot. 1.443 del 9 maggio 2020, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell’infanzia paritaria unisezione “G.B. Adorna” risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;

Si prende inoltre atto che, con nota inviata in data 9 giugno 2021, la scuola dell’infanzia paritaria “Asilo infantile Boccardo” convenzionata con il Comune di Moncalieri (TO) ha provveduto a rettificare i dati precedentemente comunicati come segue: da n. 3 sezioni funzionanti e n. 52 bambini frequentanti a n. 2 sezioni funzionanti e n. 38 bambini frequentanti.

In esito all’istruttoria di cui sopra n. 256 istanze sono risultate ammissibili all’assegnazione dei contributi in argomento in quanto in possesso dei requisiti richiesti; gli enti ammessi sono indicati all’interno dell’allegato A/1 relativamente ai Comuni e dell’allegato A/2 relativamente alle scuole dell’infanzia paritarie non convenzionate, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

n. 9 istanze sono risultate ammissibili con riserva all’assegnazione dei contributi in argomento per le motivazioni espresse all’interno dell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;
- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;
- Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;
- Vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni

in materia contabile";

- Vista la legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio previsionale finanziario 2021-2023"
- Vista la DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
- Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016;
- In armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

DETERMINA

sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali e per le motivazioni meglio dettagliate in premessa:

a) di non ammettere ai contributi in argomento le sezioni di cui al punto 1 indicato in premessa in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 61 del 10 marzo 2021;

b) di ammettere ai contributi in argomento le istanze presentate dagli enti elencati all'interno degli allegati A/1 e A/2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a fianco dei quali è indicato il numero di sezioni riconosciute a ciascun beneficiario.

c) di ammettere con riserva ai contributi in argomento le istanze presentate dagli enti elencati all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate; tali enti sono invitati a trasmettere allo scrivente settore, nelle modalità precedentemente comunicate ed entro il 15 luglio 2021, le integrazioni richieste necessarie per lo scioglimento della riserva; in caso di mancato riscontro le istanze presentate non potranno essere ammesse alla contribuzione;

d) di dare attuazione al perfezionamento del piano di riparto e alla conseguente attribuzione delle risorse assegnate successivamente alla definizione degli esiti relativi alle riserve indicate all'interno dell'allegato B.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche)
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili